I.U.C. (Imposta unica municipale)

La Legge 27/12/2013, n° 147, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la **IUC**, Imposta comunale sugli immobili, composta da tre distinti tributi: **IMU**, **TASI**, **TARI**.

Sul sito del Comune, nella sezione Tributi comunali, sono reperibili tutti gli atti consiliari relativi alla individuazione delle aliquote e delle tariffe nonché del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Municipale, cui fare riferimento per quanto non specificato nella seguente informativa www.comune.chiusi-della-verna.ar.it/comune/regolamenti/2014/Regolamento%20IUC%20-%202014.pdf

I.M.U. – Imposta municipale propria

<u>Scadenza rata di acconto - in autoliquidazione</u>: 16 giugno 2014 <u>Scadenza rata di saldo - in autoliquidazione</u>: 16 dicembre 2014

L'imposta municipale propria **non si applica** al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

L'imposta municipale propria **non si applica**, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune:
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per <u>"abitazione principale"</u> si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, **sono equiparate all'abitazione principale**, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013:

- a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ma iscritto AIRE nel Comune di Chiusi della Verna, a condizione che non risulti locata;
- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità

immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'assimilazione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo.

- 2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata apposita dichiarazione.
- 3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta.

Aliquote: - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 8,6 ./..

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4,25 ./..

<u>Detrazione per abitazione principale (ctg A1-A8-A9) e relative pertinenze (</u> da rapportare ai mesi ed alla quota di destinazione): € 200

Immobili classificati nel gruppo catastale D: 1'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n° 228 ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato all'aliquota del 7,6 ./..

Al Comune andrà versato un importo calcolato in base all'aliquota del 1,0 ./..

<u>Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale:</u> sono esenti i terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni , essendo Il Comune di Chiusi della Verna un comune classificato montano

Base imponibile:

-) Per i fabbricati: rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per i sotto riportati moltiplicatori

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
A, C2,C6,C7	160
В	140
C3,C4,C5	140
A10,D5	80
D	65
C1	55

-) Per le Aree fabbricabili: valore commerciale

-) D privi di rendita: valore contabile

Importi minimi e arrotondamenti:

L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. In caso di pagamento frazionato l'individuazione del limite minimo dell'importo da corrispondere deve essere effettuata prima dell'operazione di materiale frazionamento in rate dell'importo stesso. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Modalità di pagamento: F24,

C/C postale 1008857615 "Pagamento IMU"

Codice Comune: C663

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24 (estratto da Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E/2012 e n. 33/E/2013)

Tipologia immobili	Codice IMU quota	Codice IMU quota
porogra	Comune	Stato
Abitazione principale	3912	•••
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Categoria D	3930	3925

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24EP (estratto da Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E/2012 e e n. 33/E/2013)

Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
353E	
355E	
360E	359E
	353E 355E

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi, vanno versati unitamente all'imposta.

<u>Dichiarazione IMU:</u> va presentata utilizzando il <u>modello ministeriale</u> entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

T.A.S.I. – Tributo sui servizi

<u>Scadenza rata di acconto - in autoliquidazione</u>: 16 giugno 2014 <u>Scadenza rata di saldo - in autoliquidazione</u>: 16 dicembre 2014

<u>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi</u> compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria.

La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Chiusi della Verna, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio

La <u>base imponibile della TASI</u> è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel valore di mercato per le aree edificabili

Aliquote: - Aliquota di base 1,65 ./..;

- Aliquota agevolata 1,60 ./.. per le uu.ii.uu. di cui categorie catastali C/1, C/2 (escluse quelle pertinenziali all'abitazione principale), C/3 e D;
- Misura TASI occupante, di cui al comma 681 L. nº 147/2013, 25%

Importi minimi e arrotondamenti:

Si può non far luogo al pagamento della TASI per somme di importo annuale complessivamente minore ad € 12; in caso di pagamento frazionato l'individuazione del limite minimo dell'importo da corrispondere deve essere effettuata prima dell'operazione di materiale frazionamento in rate dell'importo stesso.

Modalità di pagamento: F24

C/C postale 1017381649 "Pagamento TASI"

Codice Comune: C663

Codici tributo per il pagamento della TASI con il modello F24 (estratto da Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014)

Tipologia immobili Codice TASI

Abitazione principale e relative pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Aree fabbricabili
Altri fabbricati
3959
3960
3961

Codici tributo per il pagamento della TASI con il modello F24 EP (estratto da Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 47/E del 24/04/2014)

Tipologia immobili Codice TASI

Fabbricati rurali ad uso strumentale 374E

Aree fabbricabili 375E Altri fabbricati 376E

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi, vanno versati unitamente all'imposta.

Dichiarazione TASI: va presentata utilizzando apposito modello messo a disposizione dal Comune entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

T.A.R.I. – Tassa sui rifiuti

Sostituisce dal 1° gennaio 2014 la TARES che, a sua volta, aveva sostituito dal 1° gennaio 2013 la TARSU.

Il tributo TARI è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede , inteso come proprietà, o detiene i locali, intesi come unità immobiliari identificate catastalmente, e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido agli adempimenti e al pagamento dell'unica obbligazione tributaria emessa dal Comune, con obbligo di nominare uno solo dei soggetti attivi a produrre al Comune la Dichiarazione per la Tassa Sui Rifiuti.

Il tributo viene calcolato applicando le tariffe annualmente determinate in base del DPR 158/1999 suddivise in categorie non domestiche e domestiche, tenendo conto per queste ultime oltre che della superficie soggetta a tassa anche del numero degli occupanti con riferimento alla situazione del 1° gennaio dell'anno di imposizione tributaria.

Assieme al tributo di competenza comunale viene messo in riscossione anche il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA).

L'importo del tributo annualmente dovuto viene inviato dal Comune ai contribuenti, nelle forme previste dalla vigente normativa, con possibilità di pagamento o in quattro rate o in unica soluzione.

Dichiarazione TARI

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del novantesimo giorno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune e ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione, cessazione, o inutilizzazione va presentata entro il termine suddetto.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

Ufficio comunale tributi D.ssa Maria Teresa Burchini 0575599628 mariateresaburchini@casentino.toscana.it